



COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice ente C976	Protocollo n. 2127
DELIBERAZIONE N. 3 in data: 22.04.2015 Soggetta all'invio ai capigruppo	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 30
DEL D.LGS 267/2000.**

L'anno **duemilaquindici** addi **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **10:15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CAPIELLO VITO	P	8 -		
2 - FARESE RAFFAELE VITO	P	9 -		
3 - PETROZZINO VITO	P	10 -		
4 - MASINI ANTONINO COSTANTINO	P	11 -		
5 - LARICCIA ANNAMARIA	P	12 -		
6 - TUFANO GIUSEPPINA NADIA	A	13 -		
7 - FIORE FELICE GERARDO	P			

Totale presenti **6**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **ROCCO ROSSI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SIG. VITO CAPIELLO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 - Fax. 0827/39380

www.comuneconzadellacampania.it - e-mail: conzacampania@libero.it

Proposta delibera di CC ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 267/2000.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Vito Cappiello**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

Data,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, prevede che “ I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi così sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014) (la norma si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge n. 214 del 2011, poi prorogato dall'art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014) ”;
- il processo di riforma dell'ordinamento locale, vede tra i principi basilari l'associazionismo e la gestione associata dei servizi da parte dei piccoli Comuni;

Considerato che tutti i Comuni non capoluogo di provincia – a decorrere dal 1° luglio 2014, possono acquisire lavori, beni e servizi solo nell'ambito di Unioni di Comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile, ossia Convenzioni ex articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria con parere n. 112/2013 “in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese”, o avvalendosi degli uffici della Provincia, tranne che per i beni e servizi acquisiti tramite strumenti elettronici gestiti da Consip o da altro strumento di aggregazione

Ritenuto di costituire la centrale unica di committenza a mezzo di convenzione ex art. 30 del TUEL tra i comuni di Lioni, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza, Teora e Sant'Angelo dei Lombardi;

Visto lo schema di convenzione, composto da n. 15 articoli nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

Rilevato che nell'atto di cui al punto precedente è prevista la costituzione della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Lioni, mediante il modello della “*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*”, che utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso gli Enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

Vista la DCC n. 27 del 30/05/2013 con la quale è stata approvata la costituzione della centrale di committenza tra quattro comuni;

Ritenuto di consentire la partecipazione anche ad altri comuni che ne hanno fatto espressamente richiesta;

Ravvisata l'opportunità di integrare la convenzione approvata con la DCC. N.27 del 30/05/2013 al fine di adeguarla alle nuove esigenze espresse dagli enti aderenti;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso del responsabile del Settore Amministrativo;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di **aderire** alla costituzione della Centrale Unica di Committenza, tra i comuni di Lioni, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza, Teora e Sant'Angelo dei Lombardi , con comune capofila il comune di Lioni;
2. Di **approvare** lo schema di convenzione, così come integrato e modificato; per l'istituzione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 15 articoli nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LIONI, CONZA DELLA CAMPANIA, SANT'ANDREA DI CONZA E TEORA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE E COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (Art. 30, del Decreto Legislativo n.267/2000)

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese _____ di _____ presso la sede del Comune di _____, Piazza _____ n. _____

TRA :

1. Il **Comune di Lioni**, in persona del Sindaco pro tempore, nato a () il giorno....., non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di **Lioni** (codice fiscale.....), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
2. Il **Comune di Conza della Campania**, in persona del Sindaco pro tempore, nato a () il giorno....., non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Conza della Campania (codice fiscale,), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
3. Il **Comune di Sant'Andrea di Conza**, in persona del Sindaco pro tempore, nato a () il giorno....., non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di **Sant'Andrea di Conza** (codice fiscale,), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
4. Il **Comune di Teora**, in persona del Sindaco pro tempore, nato a () il giorno, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di **Teora** (codice fiscale,), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
5. Il **Comune di Sant'Angelo dei Lombardi**, in persona del Sindaco pro tempore, nato a () il giorno, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di **Sant'Angelo dei Lombardi** (codice fiscale,), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

SI STIPULA E SI CONVIENE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità.

La presente convenzione ha ad oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di Lioni, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza, Teora e Sant'Angelo dei Lombardi. La presente convenzione, stipulata quale accordo consortile nell'ambito delle forme associative previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 , ha per oggetto l'esercizio in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza.

1. La convenzione persegue la finalità:
 - di ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
 - di ottimizzare il sistema degli acquisti di lavori beni e servizi , promuovendo l'indizione di procedure di affidamento uniche anche nell'interesse di enti non aderenti alla presente convenzione purchè previa stipulazione di appositi protocolli tra gli organi esecutivi delle amministrazioni interessate.

CAPO II

CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

ARTICOLO 2- Istituzione della centrale di committenza e compiti.

1. E' istituita la Centrale Unica di Committenza dei comuni di Lioni, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza, Teora e Sant'Angelo dei Lombardi (di seguito denominata "Centrale").
2. La Centrale ha sede presso il comune di Lioni.
3. Il Comune capofila è il Comune di Lioni. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, è istituito presso il Comune di Lioni, l'Ufficio Associato della Centrale Unica di Committenza.

L'Ufficio Associato è privo di personalità giuridica, non ha propria amministrazione e si configura dotato unicamente di autonomia operativa, funzionale ai comuni associati che si impegnano a dotare delle risorse umane e strumentali necessarie ed adeguate per l'espletamento dei compiti affidati. Esso ha funzioni organicamente distinte rispetto agli uffici tecnici dei singoli comuni e predisporrà tutti gli atti, procedure e provvedimenti relativi alle materie di propria competenza.

L'Ufficio Associato, per mezzo del suo Responsabile, assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati per quanto attiene l'espletamento dell'attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione ed è autorizzato ad adottare gli atti ed i provvedimenti di natura gestionale ritenuti necessari ed utili per il miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia dell'attività nell'ambito delle risorse umane e finanziarie assegnate.

In particolare:

- Affiderà eventuali incarichi relativi alle funzioni di cui all'art 1 previo accordo con il Comune interessato, che troverà le risorse a bilancio;
- Acquisirà dal Comune convenzionato la determinazione a contrarre corredata da tutta la documentazione tecnica in cui siano specificati le modalità di scelta del contraente ed i criteri di valutazione e ponderazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- Predisporrà i bandi di gara, le pubblicazioni di legge, gli avvisi di pre e post informazione, le lettere invito con l'elenco delle ditte comunicate dal Responsabile appalti del Comune convenzionato/, i verbali di gara per le determinazioni di aggiudicazione provvisorie, le lettere alle ditte per l'accesso agli atti di gara;
- Nominerà gli esperti esterni della Commissione di gara che in tutto sarà composta da tre componenti compreso il Presidente oltre al segretario verbalizzante:
 - La funzione di Presidente sarà svolta dal Responsabile della CUC che garantirà il regolare svolgimento dei lavori;
 - uno dei due componenti esperti sarà il RUP del Comune committente;
 - l'altro sarà scelto tra i RUP degli altri Comuni aderenti. Ove non sia possibile avvalersi di tali figure, o su richiesta espressa del Comune committente saranno scelti esperti esterni con oneri a totale carico del Comune convenzionato committente.
- Verificherà i requisiti di legge in capo alle ditte aggiudicatarie e comunicherà al comune convenzionato l'avvenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione provvisoria nel rispetto dei termini di legge al fine di rendere possibile l'aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto da parte del Comune convenzionato;
- Trasmetterà al Comune interessato le risultanze della gara e tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti conseguenti;
- Redigerà tutti gli atti e gli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura negoziale;
- Curerà, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di lavori pubblici e di sicurezza sul lavoro;
- Trasmetterà all'ente aderente gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 03/06/1998 n. 252 sulle imprese partecipanti alle gare.

ARTICOLO 2 BIS – Modalità operative

1. Alla Centrale Unica di Committenza è attribuita la competenza in ordine alle procedure per l'individuazione del terzo contraente.
2. Relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a Euro 100.000,00 ed ai procedimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e le competenze relative agli acquisti tramite MEPA e CONSIP e alle acquisizioni mediante amministrazione diretta, la Centrale opera per il tramite dei responsabili dei procedimenti dei singoli enti, tranne che venga chiesto all'ufficio associato di gestire la procedura presso la sede centrale.

ARTICOLO 3 – Responsabile dell'ufficio associato e personale.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Associato è il Dirigente/Responsabile dell'Unità organizzativa individuata dal Comune capofila, o in caso di sua indisponibilità altra unità organizzativa individuata dalla Conferenza dei Sindaci, al quale compete il coordinamento delle attività in materia di Centrale Unica di Committenza nei Comuni Associati, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti finali.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Associato provvederà pure ad istruire, per l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, una proposta di progetto per il miglioramento del servizio.

3. L'Ufficio Associato della Centrale Unica di Committenza, ai fini del non incremento della spesa di personale e tenuto conto dell'ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, è costituito di norma da:

- a. Il responsabile della CUC ;
- b. Il R.U.P. del Comune committente;
- c. Eventuale personale del comune Capofila .

I dipendenti dei Comuni associati saranno formalmente assegnati in posizione di distacco a tempo pieno o part-time. Per tutta la durata del distacco il dipendente distaccato resta giuridicamente dipendente dell'ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune capofila attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio Associato.

4. La gestione associata si riserva di disciplinare successivamente, mediante atto della Conferenza dei Sindaci, da ratificare nei singoli enti, la disciplina e la regolamentazione degli incentivi in base al disposto dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'ENTE CONVENZIONATO.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
 - a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
 - b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
 - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d. l'avvio e l'esecuzione delle eventuali procedure espropriative necessarie all'attuazione dell'intervento;
 - e. la richiesta di CIG e CUP su indicazione della Centrale;
 - f. l'adozione della determina a contrarre contenente a) schema di contratto d'appalto;b) capitolato speciale d'appalto;c) individuazione procedura di gara;d) individuazione criterio di aggiudicazione e in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - g. l'aggiudicazione definitiva;
 - h. la stipula del contratto d'appalto;
 - i. l'affidamento della direzione dei lavori;
 - j. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - k. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006;
 - l. Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.
3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni nominati dalla Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

ARTICOLO 5 - Rapporti tra responsabile del procedimento e responsabile della Centrale.

1. Il responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, è nominato dall'ente associato. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del R.U.P. designato. L'atto con il quale si chiede alla Centrale di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, il CIG, a relativa copertura finanziaria ed i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti ed ogni altra informazione utile per la Centrale.
2. Il responsabile del procedimento :

- assicura la tempestività degli adempimenti che la presente convenzione pone in capo alle amministrazioni aderenti nonché di quelli ulteriori connessi con fasi non assegnate alla competenza della Centrale.
- attesta la congruità degli importi posti a base d'asta con riguardo in particolare ai costi di personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 6 - Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari sono assunti in luogo e per conto degli Enti sottoscrittori, dal Comune Capofila che gestirà direttamente tutte le entrate a titolo di oneri istruttori e a titolo di trasferimenti, tranne quelli riservati al bilancio di ciascun ente.
2. Il Comune Capofila istituirà nel proprio bilancio e PEG un apposito centro di costo e di responsabilità, denominato "Servizio di Centrale Unica di Committenza", così determinato:
 - A. Parte Entrata:
 - Contributi specifici di Stato , Regioni, Province, altro;
 - trasferimenti quote dei singoli Comuni;
 - eventuali entrate proprie.
 - B. Parte Spesa:
 - spese per il funzionamento Servizio nelle varie sottovoci (spese di funzionamento, spese generali imputabili al servizio, spese per acquisto di attrezzature etc...)
3. La gestione delle risorse in entrata ed in spesa è affidata al Responsabile, che vi provvederà a mezzo di proprie determinazioni.
4. I costi sostenuti dall'Ufficio Associato (utenze, incarichi professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature etc. impiegate unicamente nelle attività di gestione associata) sono ripartiti fra i soggetti aderenti in proporzione al numero di abitanti con una quota di Euro 0,10 ad abitante.
5. I Comuni associati sono tenuti a versare la quota annuale di partecipazione, a titolo di contribuzione alle spese di funzionamento dell'Ufficio, entro il mese di giugno di ogni anno oppure entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione.
6. La Centrale unica redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia agli enti associati. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi ad un fondo di rotazione per il funzionamento della stazione appaltante.
7. Sono istituite verifiche periodiche, almeno semestrali, sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
8. Il Comune Capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri comuni convenzionati tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo, la Conferenza dei sindaci procederà a maggioranza.
9. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.

ARTICOLO 6 BIS – Risorse – Contributo di gara

1. Alla quota fissa annuale si aggiunge una quota specifica per ogni procedura di gara comprendente le spese della procedura. Le somme assegnate alla Centrale Unica di Committenza da parte degli enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Somme a disposizione". L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara come segue: per ogni singola procedura per gare di importo inferiore ad 1 milione di Euro si verserà l'0,05% dell'importo a base di gara; per gare di importo superiore ad 1 milione di Euro si verserà l'0,05% dell'importo a base di gara fino a 1.000.000 di euro oltre a 0,025% sulla differenza tra l'importo a base di gara e 1.000.000 euro.

ARTICOLO 7 - Oneri della Centrale.

1. Gli oneri della Centrale sono ispirati ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, e a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi.

- Alla luce di quanto sopra espresso restano a totale carico della Centrale le spese di cancelleria, telefono, fax, energia elettrica e beni di consumo, mentre saranno a carico esclusivo del Comune convenzionato interessato alla gara:
- Eventuali spese per collegamenti informatici con il Comune convenzionato;
- Spese di pubblicazione ove per legge non siano a carico dell'appaltatore ;
- Costo di eventuali incarichi esterni concordati/o richiesti dagli enti convenzionata;

ARTICOLO 8 - L'attività dell'ufficio associato.

1. L'attività dell'ufficio associato, verrà svolto sulla base di una programmazione dei lavori stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base dei Programmi triennali ed elenchi annuali opere pubbliche, approvati dai singoli Enti aderenti, su proposta del responsabile dell'ufficio unico.
2. La Conferenza dei sindaci nel prendere atto e recepire i programmi, stabilirà, d'intesa con il responsabile dell'ufficio unico, i criteri di priorità degli interventi.
3. Le procedure di competenza della Centrale Unica di Committenza si svolgeranno come di seguito:
La Centrale Unica di Committenza si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione del progetto esecutivo cantierabile ad attivare la procedura di gara; l'atto con il quale si richiede di procedere ai prescritti adempimenti deve indicare il programma dei lavori da cui rinvia l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, ove esistente, la copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
Completata la procedura di aggiudicazione provvisoria, entro i successivi 10 giorni, la Centrale Unica di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente alla determinazione di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali.

ARTICOLO 9 - Durata e scioglimento.

1. La presente convenzione ha durata di anni 3 con decorrenza dalla sottoscrizione.
2. Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti interessati previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il recesso dalla stessa potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di ciascuna delle parti ma unicamente per ragioni di efficienza della centrale sia con riguardo all'operatività che con riguardo ai risultati economici degli acquisti.
4. Il recesso deve in ogni caso manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.
5. In caso di recesso anticipato la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo novanta giorni dalla comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso, salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un termine diverso, comunque non inferiore a trenta giorni.

ARTICOLO 10 -Ente capofila e Forme di controllo e consultazione.

1. Le funzioni di ente capofila sono assunte dal comune di Lioni.
2. Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato ai Sindaci dei Comuni stipulanti.
3. Per tale finalità i sindaci o loro delegati si incontrano con cadenza annuale allo scopo di valutare l'efficacia dell'azione della centrale.

ARTICOLO 11 - Conferenza dei sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione dell'oggetto e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni promotori o da loro delegati – assessori o consiglieri -, in rappresentanza degli Enti convenzionati.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.
3. La Conferenza dei Sindaci potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.
4. Per le funzioni verbalizzanti e per gli adempimenti amministrativi e attuativi della presente convenzione nell'ambito della Conferenza dei Sindaci, è incaricato il Segretario comunale del Comune Capofila, ovvero altro dipendente dello stesso Comune.
 - La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
 - stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata del servizio individuato dall'art. 1 in attuazione della presente convenzione;
 - vigila e controlla sull'espletamento dello stesso servizio e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente convenzione, monitorando i risultati e verificando l'adeguatezza delle iniziative intraprese e disponendo, ove necessario, in merito alle eventuali azioni correttive;

- si occupa di risolvere, in via bonaria, le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati, anche in ordine all'esatta interpretazione della presente convenzione;
 - esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso della convenzione;
 - è competente rispetto a tutte le decisioni e/o i pareri che la presente convenzione riferisce alla Conferenza dei Sindaci;
 - decide in ordine alla ripartizione delle spese da sostenere per il miglior funzionamento del servizio nell'ottica del suo potenziamento;
 - è competente a definire eventuali aspetti di dettaglio, di attuazione e integrazione della presente convenzione senza necessità di sua modifica;
5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dipendenti dei Comuni convenzionati e altri soggetti ritenuti utili ad assumere le decisioni di merito.
 6. La Conferenza dei Sindaci si riunisce con avviso di convocazione rimesso agli interessati con un preavviso di quarantotto ore rispetto alla data stabilita dalla riunione.
 7. Le adunanze della Conferenza sono valide con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti . Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12 - Ammissione di nuovi comuni o enti

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata disciplinata dalla presente convenzione, va presentata al Comune Capofila e trasmessa, per conoscenza, a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta, a maggioranza, con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il nuovo Comune aderente alla presente convenzione delibererà l'adesione al presente accordo accettandone integralmente il suo contenuto e partecipando alla Conferenza dei Sindaci come invitato permanente con funzioni di vigilanza.

ARTICOLO 13 - Controversie

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 14 - Disposizioni finali - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

ARTICOLO 15- Esenzione per bollo e registrazione

2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/71 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to SIG. VITO CAPPIELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCO ROSSI

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 22/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCO ROSSI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì 22/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCO ROSSI

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n..... in seguito:

- l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. del Prot. N. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- l'Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data atti N. e trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. del) la medesima è divenuta **ESECUTIVA**.
- l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCO ROSSI
